

TI_GERICHTE 52.2009.339 vom 18. März 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-03-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2009.339

FR: TI_GERICHTE 52.2009.339 du 18 mars 2010

IT: TI_GERICHTE 52.2009.339 del 18 marzo 2010

Regeste

Impianto pubblicitario. Potere d'intervento dell'autorità di vigilanza

Erwägungen

E. 1

LImp e art. 2 cpv. 1 lett. d RLImp). In mancanza di speciali norme di legge, il suo potere d'intervento nei casi concreti rimane tuttavia circoscritto alle condizioni poste dalle prescrizioni generali sulla vigilanza dell'Esecutivo cantonale sui comuni, segnatamente dagli art. 196 seg. LOC. Le decisioni cresciute in giudicato possono dunque essere revocate dall'autorità di vigilanza soltanto in presenza di una violazione manifesta di una chiara norma di legge o di una regola essenziale di procedura e quando lo impongano importanti e preponderanti interessi pubblici (cfr. art. 196 c LOC; cfr. anche DTF 107 Ib 35 consid. 4a in fine ; André Grisel , *Traité de droit administrative*, Neuchâtel 1984, pag. 430 e rif. ivi citati).

3. Nel caso concreto, il Governo ha tutelato il provvedimento con cui l'Asco, senza peraltro aver diffidato l'esecutivo comunale (art. 7 cpv. 2 RLImp), ha annullato e revocato direttamente l'autorizzazione rilasciata dal municipio alla ricorrente per posare l'impianto pubblicitario lungo via Cureglia e ne ha ordinato la copertura rispettivamente la rimozione. Dopo aver accertato la competenza del municipio a rilasciare l'autorizzazione per la posa dell'impianto – giustamente, poiché il terreno (part. 1093) è incluso nella zona edificabile (cfr. il perimetro che delimita la zona edificabile riportato nel piano del paesaggio) – il Governo ha comunque ritenuto che il contrasto con l'art. 96 cpv. 2 lett. d. OSStr, secondo cui la pubblicità stradale che contiene segnali o elementi aventi la funzione di indicatori di direzione è sempre vietata, giustificasse il provvedimento. A torto. È ben vero che la controversa pubblicità stradale, che contiene una mano di color marrone chiaro che indica la direzione da seguire per raggiungere l'esercizio pubblico, si pone in contrasto con l'art. 96 cpv. 2 lett. d OSStr, norma entrata in vigore il 1. marzo 2006 che mira a evitare un possibile pregiudizio per la sicurezza stradale (cfr. STF 1C.205/2008 del 27 ottobre 2008 consid. 2.3). Tale disattenzione non costituisce comunque una violazione qualificata del diritto (art. 196 c LOC) tale da giustificare una revoca del permesso e un ordine di rimozione da parte dell'autorità di vigilanza. Tanto più se si considera che l'elemento controverso non occupa neppure 1/10 della superficie complessiva (ca. 1.7 mq) del cartello.

4. 4.1. Quando la posa di un impianto pubblicitario ricade nella sfera di applicazione della LImp e del diritto edilizio, le procedure per il rilascio dei due permessi vanno coordinate, fermo restando che di principio il ruolo di procedura direttrice sarà assunto da quella dell'autorizzazione a costruire (cfr. art. 1 e 7 cpv. 3 legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005; Lcoord; RL 7.1.2.3; art. 3 cpv. 3 RLImp). La licenza edilizia così ottenuta vale anche quale autorizzazione ai sensi della LImp (cfr. anche art. 13a legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991; LE; RL 7.1.2.1; RtiD II-2008 n. 19 consid. 2.3; STA 52.2008.303 del 7 gennaio 2009

consid. 2.2.). 4.2. Nel caso concreto, il municipio ha rilasciato l'autorizzazione per la posa del cartello pubblicitario, senza curarsi degli aspetti edilizi. A torto, perché trattandosi di un impianto illuminato di dimensioni non trascurabili, in relazione stabile e duratura con il suolo, suscettibile di modificare in modo rilevante l'aspetto del fondo interessato, lo stesso è soggetto a licenza edilizia ai sensi degli art. 22 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) e art. 1 LE (cfr. RtiD II-2009 n. 39 consid. 2.2.; II-2008 n. 19 consid. 2.2.; II-2005 n. 27 consid. 2). La procedura di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della LImp doveva dunque essere coordinata con quella (direttrice) volta al rilascio della licenza edilizia. Neppure questa violazione procedurale, che le autorità inferiori non hanno intravisto è comunque tale da giustificare il provvedimento adottato dall'ASCo. Resta comunque ben inteso che il permesso rilasciato dall'esecutivo comunale non pone rimedio al mancato conseguimento della licenza edilizia per l'impianto posato, che la ricorrente ha ommesso di richiedere. 5. 5.1. Sulla base dei motivi che precedono il ricorso deve dunque essere accolto. Nella misura in cui revoca e annulla l'autorizzazione 10 settembre 2008 rilasciata dal municipio alla ricorrente per la posa dell'impianto pubblicitario lungo via Cureglia (mapp. 1093) e ne ordina la copertura rispettivamente la rimozione, la risoluzione dell'ASCo e la decisione governativa che la conferma, sono dunque annullate. 5.2. Dato l'esito non si preleva la tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà invece alla ricorrente un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 22 LPT; 96 OSStr; 196 segg. LOC; 3, 5, 9 LImp; 1, 13a LE; 1, 7 Lcoord; 2, 7 RLImp; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 LPamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza, sono annullate: 1.1. la decisione del Consiglio di Stato (n. 4078) nella misura in cui conferma la revoca del permesso 10 settembre 2009 rilasciato dal municipio per la posa dell'impianto pubblicitario lungo via Cureglia (mapp. 1093) e ordina la copertura rispettivamente la rimozione del cartello; 1.2. la decisione dell'ASCo del 13 maggio 2009 nella misura in cui annulla e revoca la risoluzione 10 settembre 2008 rilasciata dal municipio alla RI 1 per la posa dell'impianto pubblicitario lungo via Cureglia (mapp. 1093) e ordina la copertura rispettivamente la rimozione del cartello. 2. Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà fr. 1'200.- alla ricorrente RI 1 a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.